



PROXIGAS

DCO 70/2024/R/gas

**Elenco dei soggetti abilitati
alla vendita di gas naturale:
modalità e condizioni di accesso**

Osservazioni e proposte PROXIGAS

22 marzo 2024



Premessa

Proxigas con il presente documento esprime le proprie osservazioni in merito agli orientamenti illustrati dall'Autorità nel documento di consultazione 70/2024/R/GAS (di seguito DCO) in relazione all'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali (EVG). La consultazione si pone in attuazione dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, il quale prevede che l'Autorità, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge (avvenuta il 31 dicembre 2023), formuli al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ai fini dell'adozione del relativo decreto ministeriale, una proposta contenente i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza in tale Elenco.

Osservazioni di carattere generale

Proxigas accoglie con favore la proposta oggetto della consultazione che in generale per molti aspetti prevede un allineamento della disciplina relativa all'EVG a quella relativa all'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (EVE), a promozione della concorrenza nel settore del gas naturale e per disincentivare comportamenti scorretti che possono avere ricadute sul mercato finale e in certi casi anche sull'intero sistema.

L'istituzione di un EVG non risponde, infatti, solo alle esigenze di offrire al cliente finale un ulteriore strumento di protezione, garantendo affidabilità e serietà dei soggetti che svolgono l'attività di vendita, ma diviene anche uno strumento di maggior responsabilizzazione e garanzia di solvibilità degli operatori tramite i requisiti finanziari previsti.

Si condivide a tal proposito la volontà di armonizzare, tenendo conto delle opportune specificità dei due diversi settori, la disciplina dell'EVG con quella dell'analogo EVE: ciò potrà portare benefici ai soggetti che operano nella filiera, in termini di rafforzamento della qualificazione degli operatori attivi sul mercato e miglioramento dei rapporti creditizi nel sistema rispetto a quanto attualmente previsto dal processo di autorizzazione alla vendita nel settore del gas, ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale previsto dal decreto legislativo 164/2000 (c.d. Decreto Letta).

Nel tempo, infatti, si è registrata una crescita rilevante dei soggetti attivi nella vendita ai clienti finali e al contempo si sono verificate diverse situazioni di venditori inadempienti, talvolta con inadempimenti caratterizzati da un utilizzo opportunistico di istituti previsti dalla legge (fallimenti e concordati preventivi) o dalla regolazione (es. *switching* massivi di PdR) al mero scopo di eludere gli obblighi contrattuali o regolatori.

Tali fenomeni hanno già determinato in passato perdite economiche e finanziarie sia in capo ai singoli operatori che a livello di sistema, che si auspica possano essere limitate in futuro anche a seguito dell'introduzione dell'EVG e degli specifici requisiti delineati nel DCO.

Posto che lo scopo nativo dell'Elenco dei Venditori è quello di garantire il più possibile lo sviluppo di dinamiche concorrenziali "sane" e di abilitare alla vendita esclusivamente venditori solidi e affidabili, si ritiene che i requisiti finanziari siano la vera "cartina tornasole" dell'affidabilità delle imprese, soprattutto nell'attuale contesto energetico che, come si è avuto modo di osservare negli ultimi anni, è oggetto di continue fluttuazioni indotte da contesti geopolitici altrettanto variabili e a dir poco imprevedibili.



In altri termini, in contesti così mutevoli e in un settore fondamentalmente privo di asset come quello della vendita di energia, è fondamentale che il venditore abilitato alla vendita sia solido finanziariamente e che abbia quindi la possibilità concreta di far fronte alle proprie obbligazioni nonostante le suddette variabili.

In quest'ambito è pertanto apprezzabile che siano presi in considerazione gli inadempimenti verso la filiera a monte. Tuttavia, anche nell'ottica della volontà citata nel DCO di tendere ad una convergenza a medio termine degli elenchi dei due settori dell'energia elettrica e del gas, si ritiene che anche per l'EVG tra i requisiti finanziari debba essere inserita la valutazione di aspetti che attengono alle possibili inadempienze nei confronti della distribuzione (cfr. risposta allo spunto di consultazione Q6 per alcune proposte di maggior dettaglio). Anche infatti dalle inadempienze "patologiche" verso le Imprese di Distribuzione (ID) si potrebbero determinare ripercussioni negative sui clienti finali.

Inoltre, ci preme sottolineare anche in questa sede alcune considerazioni in merito all'art. 9 della Legge Annuale per la Concorrenza e il Mercato 2022, il quale prevede che il MASE disciplini un procedimento speciale per l'esclusione dall'Elenco, precisando che la stessa sia solo eventuale. A tal proposito, si riterrebbe più coerente con il dettato normativo che l'Autorità si limitasse a suggerire al MASE quegli elementi che lo stesso potrebbe ritenere rilevanti per un'eventuale esclusione dall'EVG, senza stabilire a priori che una sanzione comporti l'esclusione *de plano* dall'Elenco.

Si ritiene, infatti, importante evidenziare che la presenza di sanzioni non dovrebbe costituire un elemento di valutazione dell'affidabilità di un venditore ai fini dell'inclusione dello stesso nell'Albo, in quanto tali provvedimenti rappresentano già di per sé una forma di penalizzazione commisurata al danno eventualmente apportato e vengono pure resi pubblici dalle Autorità che li comminano.

Si sottolinea infine che, paradossalmente, sono proprio le imprese più grandi, ovvero proprio quelle più solide e affidabili, ad essere più fisiologicamente esposte a procedimenti sanzionatori, esclusivamente poiché servono un maggior numero di clienti.

Risposte agli spunti di consultazione

Q.1 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di proporre al Ministro competente requisiti per quanto possibile analoghi a quelli già definiti per il settore elettrico?

Q.2 Si condivide l'orientamento di considerare non più completamente adeguati alla nuova struttura del mercato alcuni requisiti attualmente previsti dall'Elenco vigente? E si ritiene opportuno prevedere ulteriori considerazioni in merito?

Si condivide l'obiettivo di definire requisiti per quanto più possibile analoghi a quelli definiti per l'EVE.

Q.3 Si condividono i requisiti tecnici e di onorabilità che si intende proporre?

Per quanto riguarda i **requisiti tecnici**, si concorda con le forme societarie elencate al paragrafo 3.4 del DCO in analogia a quanto definito per l'EVE.

Con riferimento al requisito tecnico secondo cui l'oggetto sociale della società di vendita deve indicare l'attività di vendita di gas naturale, peraltro declinata con riferimento sia alle tipologie di gas oggetto della vendita sia all'infrastruttura di trasporto utilizzata (rete di distribuzione/rete di trasposto o autobotti/carri bombolai), si rileva che gli statuti,



sebbene sicuramente ricomprendendo all'interno dell'oggetto sociale l'attività di vendita di gas naturale, potrebbero recare formulazioni più ampie o comunque non rispondenti al requisito proposto dall'Autorità nell'ambito della consultazione.

In tali fattispecie, la modifica dello statuto risulterebbe estremamente impattante per le società già operanti nel settore, peraltro senza che si comprenda appieno quale sia la ratio sottesa all'imposizione di una precisa formulazione da riportare nell'oggetto sociale.

Piuttosto, sotto tale aspetto, risulta ancora rispondente alle iniziali finalità e coerente con l'attuale assetto del settore la previsione dell'art.3, primo comma, del DM 29 dicembre 2011 secondo cui "[d]all'oggetto sociale deve risultare che le attività dell'impresa richiedente comprendono quella di vendita di gas naturale". Pertanto, si richiede che il requisito tecnico in questione venga mantenuto nei termini ad oggi vigenti, quantomeno per le società già iscritte nell'Elenco.

Il riferimento alla vendita di gas naturale nell'oggetto sociale, esplicitato nei termini di cui all'art. 3.5 del DCO, potrebbe essere *eventualmente* richiesto quale requisito per l'iscrizione nell'Elenco nei confronti delle società di nuova costituzione o già esistenti, ma ad oggi non iscritte, quale indicatore della sicura volontà della compagine sociale di intraprendere tale attività, con ciò che ne consegue in termini di responsabilità e adeguatezza organizzativa.

Si concorda con il rafforzamento e l'implementazione del requisito di servire almeno un cliente finale nell'arco di dodici mesi attraverso la verifica da parte del Gestore del Sistema Informativo Integrato (SII).

Con riferimento al **requisito di onorabilità**, si ritiene opportuno precisare che quanto già previsto per l'EVE dalla FAQ presente sul sito istituzionale del MASE ("*La società richiedente l'iscrizione all'EVE, appartenente ad un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497° 2497-septies del Codice civile, all'atto dell'istanza di iscrizione deve inserire i dati di ogni società del gruppo?*") sia da ritenersi valido anche per l'EVG e, pertanto, che il riferimento alle "*imprese del medesimo gruppo*" debba intendersi considerando "*esclusivamente la società o le società alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del Codice civile*".

Q.4 Per quanto riguarda i requisiti di natura finanziaria che si intende proporre, si condividono gli orientamenti in merito al capitale sociale minimo?

Q.5 Si condividono gli orientamenti che si intende proporre per l'indicatore di solidità finanziaria in merito all'attivazione del servizio di default trasporto per risoluzione del contratto di trasporto? E in merito agli inadempimenti nell'ambito del medesimo servizio?

Si condivide l'orientamento illustrato dall'Autorità.

Q.6 Si ritiene necessario prevedere criteri ulteriori da proporre?

Si reputa ragionevole l'orientamento dell'Autorità di costruire il **requisito finanziario per la permanenza nell'EVG** in base all'idoneo comportamento dei pagamenti verso l'intero Sistema della filiera, ovvero sia valutata l'interruzione del rapporto tra Utente della Distribuzione (UdD) e Utente del Bilanciamento per cause di morosità imputabili a quest'ultimo con conseguente attivazione dei Servizi di Ultima Istanza (SUI).



In aggiunta, per le ragioni rappresentate nelle Osservazioni generali e al fine di considerare appieno il rispetto degli impegni nei confronti del Sistema, e quindi i segnali di un'eventuale situazione di criticità sistemica, quanto riportato ai paragrafi 3.31 e 3.32 relativamente all'"Indicatore" dovrebbe essere integrato con un'ulteriore fattispecie, ovvero con il requisito che non si sia verificata l'attivazione dei SUI per risoluzione del contratto di distribuzione per inadempimento dell'UdD (mancata presentazione/ adeguamento della garanzia o mancato pagamento), da declinarsi come l'attivazione che comporti un passaggio al SUI di almeno il 30% del parco PdR attivo del relativo UdD sull'intero territorio italiano, per almeno due volte in un certo periodo di osservazione (es. 24 mesi consecutivi). Servirà, in proposito, strutturare gli appositi controlli e flussi informativi da parte del SII (unico soggetto che può monitorare il fenomeno su base nazionale), per poter dare attuazione alla verifica e ai conseguenti seguiti verso il MASE.

Inoltre, sempre nel contesto dei *"requisiti finanziari di responsabilità verso il Sistema"* andrebbe almeno prevista l'esclusione dall'EVG per le società che abbiano messo in atto comportamenti irregolari concertati a fini di elusione di adempimenti verso la filiera a monte, quali il passaggio massivo di PdR tra una società di vendita e l'altra (in particolare ove le stesse condividano amministratori e/o soci o facciano parte del medesimo gruppo societario) con correlato mancato pagamento delle fatture di distribuzione da parte di una di esse. Ciò potrebbe avvenire sulla base di segnalazioni da parte delle ID, di altre società di vendita impattate e/o da parte del SII nei confronti dell'ARERA e, ove la stessa accerti un comportamento irregolare a fini elusivi quale quello descritto, con conseguente segnalazione al MASE ai fini dell'esclusione dall'EVG di tali soggetti.

In un'ottica di futura e necessaria convergenza fra gli Elenchi venditori, si auspica inoltre che siano previste anche nell'EVE le risoluzioni del contratto di distribuzione e di trasporto come cause di esclusione dall'Elenco.

Vale infatti la pena sottolineare che la risoluzione del contratto di trasporto/ dispacciamento per l'elettrico o della distribuzione nel gas è la conseguenza estrema dell'inadempienza del venditore e pertanto la previsione di tale requisito è volta ad evitare il rischio che un soggetto che si è già mostrato inaffidabile e che magari abbia già lasciato ammanchi rilevanti al Sistema possa continuare ad operare indisturbato nel mercato, su altre reti o dietro altre vesti perpetrando ulteriori danni ad altri clienti.

Qualora in futuro l'Autorità, con l'intento di un rafforzamento ulteriore dei requisiti finanziari ai fini della permanenza dell'EVG, intendesse aggiungere altri requisiti riguardanti la relazione con le ID, ciò potrà essere valutato in successiva consultazione solo dopo che il processo di revisione del nuovo Codice di rete Tipo della Distribuzione Gas (CRDG) sia completamente portato a termine, implementato e a regime per un congruo periodo.

Inoltre, al fine di tutelare integralmente il Sistema da rischi, appare opportuno, anche in questo caso a seguito del completo allineamento della disciplina regolatoria in termini di condizioni e tutele degli operatori con quella vigente nei casi di reti di distribuzione connesse alla rete nazionale, che i requisiti finanziari si applichino anche alla vendita di gas naturale a clienti finali alimentati con il ricorso al trasporto alternativo su gomma, eventualmente declinati sulla base della fattispecie considerata (quindi, ad esempio, in assenza del RdB, sulla base dei ritardi di pagamento). Tanto più risulta necessario per un'intera Regione, la Sardegna, che però risulta priva delle tutele garantite agli operatori, tanto infrastrutturali, quanto di mercato, operanti nel resto del Paese (rimedi previsti per la morosità del cliente finale o per l'inadempimento dell'UdD) e per cui si richiede un intervento urgente da parte dell'Autorità.



Q.7 Si condivide l'orientamento in merito alle procedure per l'iscrizione all'Elenco e alla permanenza o esclusione delle imprese di vendita che si intende proporre?

Q.8 Si ritengono utili ulteriori considerazioni?

In proposito, si segnala l'opportunità che venga garantita anche alle ID un'informazione puntuale circa l'elenco delle società di vendita che verranno escluse dall'elenco per perdita dei requisiti. In particolare, si propone che sia il SII – sulla base del provvedimento del MASE - a trasmettere tale informazione alle ID attraverso la predisposizione di flussi *ad hoc*.